

ACCORDO**che modifica l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, in nome e per conto della Comunità europea,
da una parte, e

IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA,
dall'altra,

visto l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia, entrato in vigore il 25 luglio 1994;

considerando che entrambe le parti hanno espresso l'intenzione di ampliare il campo di applicazione dell'accordo mediante un emendamento dello stesso in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, punto 2, dell'accordo;

considerando che i negoziati relativi all'emendamento dell'accordo hanno avuto esito positivo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia è sostituito dal testo seguente:

«2. Ai fini del presente accordo, i settori di cooperazione sono definiti nel modo seguente:

Per la Comunità, i settori di cooperazione possono comprendere tutte le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione indicate alla lettera a) ⁽¹⁾ e alla lettera d) ⁽²⁾ dell'articolo 130 G del trattato che istituisce la Comunità europea, con l'intesa che la citata lettera d) si applica soltanto alle reti tra gestori di infrastrutture e ai relativi progetti di ricerca.

Per l'Australia, i settori di cooperazione possono comprendere tutte le attività scientifiche e tecnologiche finanziate o condotte dal governo australiano, dai governi dei suoi Stati e territori, da organismi non governativi, ivi compresi istituti di ricerca privati e imprese, nonché da qualsiasi ente di ricerca interessato. L'Australia notifica alla Commissione attraverso i canali diplomatici l'applicazione del presente accordo ai propri Stati e territori.

⁽¹⁾ Attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università.

⁽²⁾ Impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.»

Articolo 2

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Hecho en Bruselas, el ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende juli nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Juli neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì otto luglio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achtste juli negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Julho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den åttonde juli nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por el Gobierno de Australia
På den australske regerings vegne
Für die Regierung Australiens
Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας
For the Government of Australia
Pour le gouvernement d'Australie
Per il governo dell'Australia
Voor de regering van Australië
Pelo Governo da Austrália
Australian hallituksen puolesta
På Australiens regerings vägnar


